

# PROCEDURA PENALE

*Collana diretta da*

M. Bargis - G. Giostra - G. Illuminati - R.E. Kostoris - R. Orlandi

## STUDI

NICOLA PASCUCCI

# LA TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA MINORENNE

DALLE SOLLECITAZIONI SOPRANAZIONALI  
ALLE RISPOSTE DELL'ORDINAMENTO ITALIANO



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

CAPITOLO I

LE DICHIARAZIONI  
DELLA PERSONA OFFESA MINORENNE  
NEL CONTESTO SOPRANAZIONALE

SOMMARIO: 1. Le dichiarazioni della vittima minorenni nelle fonti sopranazionali. – 2. Le dichiarazioni della vittima minorenni in ambito europeo: problemi terminologici. La “particolare vulnerabilità”. – 3. Il Consiglio d’Europa “fa tesoro” dei precedenti accordi internazionali: nasce la Convenzione di Lanzarote del 2007. – 4. *Segue*: la C.e.d.u. e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. In particolare: la regola della “prova unica o determinante”. – 5. *Segue*: le deroghe alla regola della “prova unica o determinante”. Dalla sentenza Al-Khawaja: un “nuovo corso”? – 6. *Segue*: l’obbligo di rinnovazione istruttoria in appello, i rapporti con la *sole or decisive rule* ed il problema del teste minorenni già sentito in incidente probatorio. – 7. Diritti umani, imputato, minorenni e vittime di reato: le coordinate del T.u.e., del T.f.u.e. e della Carta di Nizza. – 8. *Segue*: la decisione quadro 2001/220/GAI. – 9. *Segue*: gli atti successivi. In particolare, la direttiva 2012/29/UE. – 10. *Segue*: il contributo della Corte di giustizia europea alla definizione di una cornice normativa per le dichiarazioni della vittima minorenni nel processo penale italiano. Limiti al recepimento della direttiva 2012/29/UE.

1. *Le dichiarazioni della vittima minorenni nelle fonti sopranazionali.*

Negli ultimi decenni, il diritto internazionale ha prestato una crescente attenzione nei confronti dei diritti del minorenni<sup>1</sup>, considerate le sue

---

<sup>1</sup> Nella presente trattazione si prediligono i termini “minorenni”, “minore d’età” e “fanciullo”, in luogo di “minore”. Infatti – come osservano ad esempio P. MICHIELIN-G. SERGIO, *Comunicare con il minore*, in AA.VV., *Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, a cura di A. Forza-P. Michielin-G. Sergio, Giuffrè, 2001, p. 418 – la parola “minore”, derivante

peculiari caratteristiche psicofisiche, che rendono necessarie particolari forme di tutela<sup>2</sup>. Si dice infatti che tale soggetto è “vulnerabile”, cioè più suscettibile rispetto ad altri di essere profondamente turbato da eventi endogeni ed esogeni<sup>3</sup>. Questa condizione di “vulnerabilità”, o addirittura di “particolare vulnerabilità”<sup>4</sup>, non è limitata all’ambito dichiarativo, ma

---

dal diritto romano, evoca tradizionalmente un’inferiorità sociale e giuridica, da cui non deriva una condizione di soggetto, ma di oggetto di diritti. Nel diritto sopranazionale e nazionale moderno, si è invece affermata in modo sempre più chiaro la concezione di minorenn come persona con pari dignità rispetto all’adulto, da ascoltare nei suoi vissuti, opinioni e aspirazioni e da tutelare nella misura in cui risulti portatore di specifiche esigenze di protezione. Sul punto, per tutti, A. CARRATTA, *La legge delega per la riforma del c.p.c. e i processi in materia di famiglia e minori*, in *Fam. dir.*, 2018, p. 91 s.

<sup>2</sup> Parla di «comune visione mondiale di spiccato *favor*» nei riguardi del minore d’età, che rappresenta «la figura bisognosa di protezione per eccellenza», F. TRIBISONNA, *L’ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale. Il difficile bilanciamento tra esigenze di acquisizione della prova e garanzie di tutela della giovane età*, Cedam, 2017, p. 46. Del resto, si registra in generale un interesse sempre più elevato del diritto internazionale verso i rapporti interni ai singoli Stati: v. B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, 10<sup>a</sup> ed., Editoriale scientifica, 2014, p. 3.

<sup>3</sup> Parla efficacemente di propensione «“a ferirsi” e “a essere ferito”» S. BUZZELLI, *La fragilità probatoria del dichiarante minorenn e la giustizia penale in Europa*, in AA.VV., *Il minorenn fonte di prova nel processo penale*, a cura di C. Cesari, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, 2015, p. 18.

<sup>4</sup> La nozione di “particolare vulnerabilità” è utilizzata da anni in alcuni atti europei, come, ad esempio, l’art. 7 decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani, che attribuisce tale carattere ai bambini vittime di reati relativi alla tratta di persone, o l’art. 8 § 4 decisione quadro 2001/220/GAI, che, tuttavia, non identifica questa categoria. Anche la Risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011, «relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali» (c.d. Tabella di marcia di Budapest), in G.U.U.E., 28 giugno 2011, C 187, ritiene i minori d’età «particolarmente vulnerabili». La successiva direttiva 2012/29/UE prevede, all’art. 22, una valutazione individuale delle vittime per comprenderne le specifiche esigenze di protezione. Al riguardo, v. L. LUPARIA, *I contorni del concetto di vittima nella Decisione quadro 2001/220/GAI*, in AA.VV., *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili: working paper sull’attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna*, a cura di T. Armenta Deu-L. Luparia, Giuffrè, 2011, p. 2 s., che definisce «ultravulnerabile» la vittima minorenn; R. PARIZOT, *Notazioni comparate*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Cedam, 2015, p. 287.

può riguardare tutte le vicende di vita di un fanciullo, il quale è spesso incapace di affrontare situazioni anche ordinarie a causa della sua immaturità. *A fortiori*, l'esigenza di preservarne l'integrità psicofisica affiora in maniera evidente quando questi si trova a deporre in giudizio, magari in qualità di vittima di reati traumatizzanti, essendogli chiesto di ripercorrere mentalmente esperienze dolorose e di elevato impatto emotivo, per di più in un ambiente estraneo e di fronte a persone sconosciute. All'esigenza di tutelare il minore d'età dal punto di vista psicofisico se ne accompagna un'altra: quella di garantire la genuinità del suo contributo dichiarativo, preservandolo dalle distorsioni cui è facilmente soggetto<sup>5</sup>. L'equazione tra "dichiarante minorenni" e "persona particolarmente vulnerabile" è però una semplificazione e, in quanto tale, non è sempre vera: occorre considerare il caso concreto dai punti di vista oggettivo e soggettivo, valutando ad esempio il titolo di reato, l'eventuale qualità di persona offesa, l'età e maturità del fanciullo, i suoi rapporti con l'imputato, come si evince dalla direttiva 2012/29/UE.

La terminologia sopranazionale (in particolare europea) e quella interna, poi, non coincidono, poiché la legge italiana utilizza raramente la parola "vittima"<sup>6</sup>, essendo sostituita, in maniera tutto sommato condivisibile, da una molteplicità di figure spesso complementari tra loro, non perfettamente sovrapponibili al significato di "vittima": la "persona offesa" (titolare del bene giuridico leso dal reato), il "danneggiato" (colui che ha subito un danno risarcibile a causa dell'illecito penale, spesso – ma non sempre – coincidente con la persona offesa) e la "parte civile" (il danneggiato che, mediante costituzione, esercita l'azione civile nel processo penale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al reato)<sup>7</sup>. Questa analitica distinzione permette di cogliere differenti sfuma-

---

<sup>5</sup>C. CESARI, *La "campana di vetro": protezione della personalità e rispetto del contraddittorio nell'esame dibattimentale del teste minorenni*, in AA.VV., *Il minorenni fonte di prova*, cit., p. 265 ss.; N. PASCUCI, *Osservazioni sulla vittima minorenni in ambito europeo*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4221.

<sup>6</sup>Nel nostro codice di procedura penale, la parola "vittima" compare soltanto nell'art. 498 comma 4-ter c.p.p.

<sup>7</sup>Volendo, N. PASCUCI, *Osservazioni sulla vittima minorenni*, cit., p. 4219 s. Sulla preferenza del nostro ordinamento, ereditata dalla tradizione, per parole diverse dal termine "vittima", v. L. LUPARIA, *La dimensione italiana della nozione di vittima vulnerabile*, in AA.VV., *Linee guida per la tutela processuale*, cit., p. 3. V. altresì A. CON-

ture, ruoli e obiettivi, altrimenti confusi e non adeguatamente valorizzati nell'eterogeneo contenitore semantico rappresentato dalla parola "vittima" (non essendo legalmente accertato né il reato né il correlativo *status* di vittima, sarebbe tra l'altro preferibile parlare, fino alla pronuncia irrevocabile, di "possibile vittima" e di "possibile persona offesa"<sup>8</sup>). Non è dunque un'arbitraria parcellizzazione dello stesso soggetto, ma il riconoscimento dell'esistenza di diverse figure, concettualmente e funzionalmente distinte.

Si può anche affermare, con un ineliminabile margine di approssimazione dettato dalla vaghezza del termine "vittima"<sup>9</sup>, che quest'ultimo vocabolo parrebbe astrattamente idoneo a ricomprendere una platea di soggetti più ristretta rispetto alla triade "offeso-danneggiato-parte civile". Ragionando in termini schematici, danneggiato e parte civile sono due cerchi concentrici di cui il primo include totalmente il secondo ed entrambi si intersecano senza sovrapporsi completamente a quello della persona offesa: ben può esistere infatti un soggetto danneggiato dal reato – e quindi legittimato a costituirsi parte civile – che non sia titolare del bene giuridico leso o messo in pericolo dalla condotta criminosa<sup>10</sup>. Il "cerchio" della persona offesa, a sua volta, è un sottoinsieme di quello della vittima ed è quindi totalmente contenuto al suo interno. Gli insiemi del danneggiato e della parte civile, invece, potrebbero considerarsi sottoinsiemi di quello della vittima solo a condizione di ricomprendere in quest'ultimo pure i legittimati al risarcimento che non siano

---

FALONIERI, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Giappichelli, 2010, p. 347, la quale rileva l'ascendenza internazionale di questo termine, assieme alla sua utilizzazione in alcuni sistemi processuali europei, come Francia, Spagna e Germania; S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. ALLEGREZZA-H. BELLUTA-M. GIALUZ-L. LUPARIA, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, 2012, p. 14.

<sup>8</sup> Per mera brevità, nella presente trattazione si omette di solito la parola "possibile", pur tenendo ben presente ogni volta il profondo significato ad essa sotteso.

<sup>9</sup> Per le diverse accezioni attribuite al concetto di "vittima" dalla dottrina penalistica e da quella criminologica-vittimologica, v. ad esempio Y. PARZIALE, *Il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 2142.

<sup>10</sup> Si pensi al proprietario di un'automobile parcheggiata davanti alla banca in cui si sta consumando una rapina, danneggiata dai rapinatori in fuga: P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 21<sup>a</sup> ed., Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 158, nt. 179.

titolari dell'interesse giuridico leso dal reato<sup>11</sup>. In caso contrario, una piccola porzione degli insiemi del danneggiato e della parte civile resterebbe al di fuori di quello della vittima.

Gli atti sopranazionali, dal canto loro, non sono univoci nel definire la "vittima del reato"<sup>12</sup>, ma tendenzialmente attribuiscono ad essa le prerogative dei citati soggetti delineati dal diritto italiano. Ciò è ad esempio desumibile dalla Raccomandazione R (85) 11<sup>13</sup>, che, al pari del danneggiato costituitosi parte civile, ritiene la vittima titolare di un diritto al risarcimento, anche monetario<sup>14</sup>, ma prevede altresì la sua presenza, similmente alla persona offesa, «*at all stages of the procedure*»<sup>15</sup> e dunque anche nelle indagini preliminari, come del resto si desume dalle disposizioni concernenti i rapporti con la polizia e la pubblica accusa<sup>16</sup>. Il risarcimento del danno è anche previsto dalla Raccomandazione R (2006) 8<sup>17</sup>.

Nell'Unione Europea, l'ambivalenza del concetto di vittima è asseverato dal *Considerando* n. 37 e dall'art. 16 direttiva 2012/29/UE<sup>18</sup>, in ciò

---

<sup>11</sup> Nel senso che le fonti sopranazionali includono tendenzialmente nel concetto di vittima tutte e tre le delineate figure interne, N. PASCUCCI, *Osservazioni sulla vittima minorenni*, cit., p. 4220.

<sup>12</sup> Sulla sfuggevolezza dell'accezione di vittima in ambito internazionale, essendo state formulate diverse definizioni a seconda dell'obiettivo che di volta in volta ci si prefiggeva, A. NISCO, *Persona giuridica "vittima" di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 786.

<sup>13</sup> Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1985. Detta raccomandazione riguarda la posizione della vittima nel diritto penale e processuale penale. La versione integrale di tale atto, in lingua inglese, è reperibile in *rm.coe.int*. Al riguardo, v. anche G. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *www.archiviopenale.it*, 2015 (2), p. 3 s.

<sup>14</sup> V. il punto 14, all'interno del paragrafo E, intitolato «*At enforcement stage*».

<sup>15</sup> Ciò è previsto dal punto 8, all'interno del paragrafo C, intitolato «*Questioning of the victim*».

<sup>16</sup> V. i paragrafi A e B, rispettivamente denominati «*At police level*» e «*In respect of prosecution*».

<sup>17</sup> Ci si riferisce, in particolare, al § 7 Raccomandazione R (2006) 8 del Comitato dei Ministri sull'assistenza alle vittime di reato, il cui testo in lingua inglese è rinvenibile in *search.coe.int*.

<sup>18</sup> «Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle

preceduti cronologicamente dal *Considerando* n. 6 e dall'art. 9 decisione quadro 2001/220/GAI<sup>19</sup>, atto oggi definitivamente sostituito dalla citata direttiva. Tali disposizioni disegnano un profilo ampio di "vittima": essa, al pari dell'offeso, è presente fin dall'inizio del procedimento penale, e, come la parte civile, può ottenere una pronuncia giudiziale sul risarcimento dei danni subiti<sup>20</sup>, come si evince altresì dall'art. 2 di

---

vittime di un reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI», in *G.U.U.E.*, 14 novembre 2012, L 315. Per il suo *Considerando* n. 37, «l'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale»; secondo l'art. 16 della direttiva, «gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario».

<sup>19</sup> «Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale», in *G.U.C.E.*, 22 marzo 2001, L 82. Ai sensi del suo *Considerando* n. 6, «le disposizioni della presente decisione quadro (...) comprendono altresì talune misure di assistenza alle vittime, prima, durante e dopo il procedimento penale, che potrebbero attenuare gli effetti del reato»; in base al suo art. 9 § 1, «ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento». Analogamente, F.M. GRIFANTINI, *Il ruolo della vittima nel procedimento davanti alla Corte Penale Internazionale*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3186 s. Come si vede, l'art. 9 § 1 decisione quadro 2001/220/GAI è stato riprodotto pressoché fedelmente, salvo alcune sottili variazioni, dal menzionato art. 16 direttiva 2012/29/UE.

<sup>20</sup> Volendo, N. PASCUCCI, *Osservazioni sulla vittima minorenn*, cit., p. 4220. V. anche L. LUPARIA, *Le indicazioni provenienti dalla Decisione quadro*, in AA.VV., *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili: working paper sull'attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna*, a cura di T. Armenta Deu-L. Luparia, Giuffrè, 2011, p. 7; H. BELLUTA, *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Giuffrè, 2013, p. 148, secondo cui il termine "vittima" «sembra una sineddoche capace di contenere e, al contempo, superare la dicotomia penale-civile»; V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Cedam, 2018, p. 21 s.; B. LAVARINI, *La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della vittima?*, in AA.VV., *Studi in ricordo*, cit., p. 119 ss. Quest'ultima osserva che la nozione di

rettiva 2012/29/UE, che definisce la vittima come «la persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato».

A complicare ulteriormente le cose, negli atti sopranazionali si passa da un concetto di vittima in senso ampio, che considera anche i familiari e le persone giuridiche, ad uno restrittivo che li esclude. I familiari sono ricompresi dalla Dichiarazione dell'ONU del 1985 sui Principi fondamentali delle vittime<sup>21</sup>, mentre la nozione restrittiva è accolta dalla decisione quadro 2001/220/GAI<sup>22</sup>. La direttiva 2012/29/UE, dal canto suo, fa rientrare

---

vittima da prendere in considerazione è quella criminologica, limitata da un lato all'offeso-persona fisica, ma ampliata, dall'altro, ai soggetti legati a quest'ultimo da vincoli familiari o affettivi, almeno per taluni reati.

<sup>21</sup> Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985, il cui testo in lingua inglese è consultabile in *www.un.org*.

<sup>22</sup> Al riguardo, v. ad esempio M. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 709 s., la quale, prendendo in considerazione la Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti del 1983, conclusa in seno al Consiglio d'Europa, l'anzidetta Dichiarazione dell'ONU sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere del 1985 e la decisione quadro 2001/220/GAI, osserva che ognuno di questi atti presenta una differente nozione di vittima del reato. Per L. PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3302 s., è possibile che la scelta, contenuta nella decisione quadro 2001/220/GAI, di aderire alla suddetta concezione restrittiva si sia riverberata negativamente in quegli ordinamenti in cui non vi era ancora una disciplina organica sulla vittima, mentre in Paesi come l'Italia, in cui già si accoglieva una nozione più "elastica" della stessa, non vi sono state particolari conseguenze negative. Il fatto che la decisione quadro in esame neghi la qualifica di vittima alle persone giuridiche è stato più volte ribadito anche dalla Corte di giustizia: v., *ex multis*, Corte giust., sez. II, sent. 21 ottobre 2010, causa C-205/09, *Eredics et al.*, in *Foro it.*, 2011, IV, c. 196 ss., nota G. ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del trattato di Lisbona*; Corte giust., sez. III, sent. 28 giugno 2007, causa C-467/05, *Dell'Orto*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 778 ss., osservazioni A. BALSAMO, *La persona giuridica non riveste la qualità di vittima*, e nota A. NISCO, *Persona giuridica "vittima" di reato*, cit. In argomento, v. anche C. AMALFITANO, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reati*, in *Dir. un. eur.*, 2011, p. 650.

Secondo G.M. ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nella prospettiva dell'Unione Europea*, in AA.VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Giuffrè, 2006, p. 103, il fatto che solo le persone fisiche possano assurgere al ruolo di vittima



nella definizione di “vittima” le sole persone fisiche, compresi, a talune condizioni, i familiari (tra cui pure il convivente *more uxorio*)<sup>23</sup>, facendo comunque salve «eventuali procedure e formalità amministrative nazionali richieste per stabilire che una persona è una vittima»<sup>24</sup>.

Alcune incertezze suscita poi la definizione fornita dalla Regola 85 della Corte penale internazionale<sup>25</sup>, la quale richiede genericamente che la persona abbia subito un pregiudizio («*harm*»), come risultato della commissione di un crimine rientrante nella competenza della Corte<sup>26</sup>. In tal modo, è demandata a quest’ultima la decisione se ricomprendere o meno anche i familiari e, ad oggi, viene adottato un orientamento estensivo<sup>27</sup>. La medesima regola ricomprende invece in modo esplicito nella

---

rivela una «concezione limitativa e paternalistica» di quest’ultima, «vista soltanto come soggetto debole bisognoso di protezione per il danno subito e per le ritorsioni successive che possono derivargliene».

<sup>23</sup> L’art. 2 direttiva 2012/29/UE, infatti, considera «vittima» anche il «familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (sul punto, rileva l’importante innovazione rispetto alla decisione quadro 2001/220/GAI F. TRIBISONNA, *L’ascolto del minore*, cit., p. 44). Tale accezione è altresì riscontrabile, *inter alia*, nella summenzionata Raccomandazione R (2006) 8, in cui, al paragrafo 1.1, si scrive che «*the term victim also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim*». In dottrina, v. S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Cedam, 2015, p. 6 s., la quale compara la nozione di vittima offerta dalla direttiva in esame con quella, più ampia, della direttiva 2004/80/CE, rilevando l’assenza di una definizione condivisa a livello europeo; D. SAVY, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell’Unione europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2013 (4), p. 95.

<sup>24</sup> Considerando n. 19 direttiva 2012/29/UE.

<sup>25</sup> Per ragguagli sul funzionamento della Corte penale internazionale, V. FANCHIOTTI, voce *Corte penale internazionale. Il procedimento*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, t. II, Giuffrè, 2008, p. 291 ss. Per approfondimenti sulle c.d. Regole o *Rules*, ID., *Completata la stesura delle Rules of Procedure and Evidence*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 1402 ss.

<sup>26</sup> La nozione di vittima adottata dalla Corte penale internazionale è più vicina al concetto italiano di “danneggiato” rispetto a quello di “persona offesa”: I. SFORZA, *La vittima davanti alla Corte penale internazionale: singolarità della figura e suoi poteri processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1076.

<sup>27</sup> Ci si riferisce alle prese di posizione sul c.d. caso Lubanga, concernente l’arruolamento forzoso di bambini al di sotto di quindici anni di età: v. *International criminal*

nozione di “vittima” le persone giuridiche<sup>28</sup>. Lo Statuto della Corte penale internazionale<sup>29</sup> dedica disposizioni anche alla vittima-testimone minorenni, come quelle concernenti la nomina di giudici e consiglieri dell’organo d’accusa specializzati in violenze contro i minori d’età (artt. 36 § 8, lett. *b*, e 42 § 9 dello Statuto), nonché sulla possibilità di svolgere una parte della procedura a porte chiuse e sull’utilizzo di mezzi elettronici o di altri strumenti speciali, per proteggere gli interessi delle vittime e dei testimoni, in particolare se vittime di violenza sessuale o “fanciulli” (art. 68 §§ 1 e 2 dello Statuto)<sup>30</sup>. Nella Regola 86 compare un ulteriore, benché generico, riferimento, ove si riconosce la necessità di dedicare specifica attenzione a talune categorie di soggetti, tra cui i bambini, gli anziani, i portatori di *handicap* e le vittime di violenza sessuale<sup>31</sup>.

---

*court, Trial Chamber I, “Decision on victim’s participation”* (ICC-01/04-01/06-1119), *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, 18 gennaio 2008, in *www.icc-cpi.int*; *International criminal court, Appeals Chamber, “Judgment on the appeals of The Prosecutor and The Defence against Trial Chamber I’s Decision on Victim’s Participation of 18 January 2008”* (ICC-01/04-01/06-1432), 11 luglio 2008, in *www.icc-cpi.int*. Sul punto, C. MELONI, *Vittime e giustizia penale internazionale*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Cedam, 2015, p. 52 s. In dottrina, v. anche M.G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1339; C. MELONI, *Le vittime nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. II – *Diritto processuale penale e profili internazionali. Diritto straniero e diritto comparato*, a cura di P. Corso-E. Zanetti, La Tribuna, 2010, p. 398 s. Ritieni giustamente che la definizione adottata dalla Corte penale internazionale sia «meno chiara di quella contenuta nella Risoluzione del 1985» L. PARLATO, *La parola alla vittima*, cit., p. 3303 s. Per i tratti essenziali della Corte penale internazionale, v. T. BALLARINO, *Diritto internazionale pubblico*, Cedam, 2014, p. 234 ss.; B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, cit., p. 476 s.

<sup>28</sup> In particolare, si tratta di «*organizations or institutions that have sustained direct harm to any of their property which is dedicated to religion, education, art or science or charitable purposes, and to their historic monuments, hospitals and other places and objects for humanitarian purposes*».

<sup>29</sup> Stipulato a Roma il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore l’1 luglio 2002. Per il testo tradotto in italiano, v. *www.integrazionemigranti.gov.it*.

<sup>30</sup> Il § 2 del medesimo articolo afferma poi che, in relazione a queste categorie di persone, tali misure sono di regola applicate, a meno che la Corte non decida diversamente dopo aver valutato ogni circostanza, *in primis* le opinioni della vittima o del testimone.

<sup>31</sup> Al riguardo, M.G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima*, cit., p.

Il menzionato caso della Corte penale internazionale, pur con tutte le incertezze nella formulazione dello Statuto e delle Regole<sup>32</sup> e i rilevanti limiti insiti nell'effettività del suo operato<sup>33</sup>, può considerarsi un'eccezione, in quanto storicamente il diritto internazionale non ha riservato spesso un'attenzione specifica alla testimonianza dell'offeso minorenne in quanto tale<sup>34</sup>. Tuttavia, col passare del tempo, tale branca del diritto ha incentrato sempre più i suoi interessi sulle tutele nei confronti del fanciullo, anche qualora si trovi ad essere a qualsiasi titolo coinvolto in un procedimento penale. Parallelamente, la considerazione nei riguardi delle vittime si è accresciuta, con ovvie ripercussioni anche sulla specifica categoria di quelle minori d'età.

Il sistema internazionale di protezione del fanciullo è composto da una serie disorganica di atti<sup>35</sup>. Accanto ai trattati sui diritti umani, spesso rivolti genericamente a tutte le persone, minorenni e non<sup>36</sup>, vi sono

---

1339. Ovviamente, il minore d'età è comunque titolare dei diritti riconosciuti a tutte le vittime, tra cui quello all'ascolto e a misure di protezione. Per approfondimenti, EAD., *La valorizzazione del ruolo della vittima*, cit., p. 1338 ss.

<sup>32</sup> Con la conseguente attribuzione alla giurisprudenza di rilevanti poteri interpretativi e creativi; detta «configurazione “opaca”» è probabilmente dovuta alle ritrosie di alcuni Paesi nel permettere alla vittima di partecipare al procedimento: P. RIVELLO, *Il ruolo attribuito alla vittima del reato dalla normativa processuale italiana in rapporto a quello ad essa spettante innanzi alle Corti penali internazionali*, in *Criminalia*, 2016, p. 552 ss.

<sup>33</sup> Al riguardo, I. SFORZA, *La vittima davanti alla Corte penale internazionale*, cit., p. 1077.

<sup>34</sup> L. SCOMPARIN, *Il testimone minorenne nel procedimento penale: l'esigenza di tutela della personalità tra disciplina codicistica ed interventi normativi recenti*, in *Legisl. pen.*, 1996, p. 694, la quale afferma che l'attenzione del legislatore sopranazionale si è concentrata in maggior misura sul minorenne imputato.

<sup>35</sup> Il minore d'età ha fatto il suo ingresso nel diritto internazionale pattizio con la Convenzione di Ginevra sui diritti del fanciullo, approvata in seno alla Società delle Nazioni nel 1924. Per alcuni cenni, A. SACCUCCI, *Riflessioni sulla tutela internazionale dei diritti del minore*, in *Giur. it.*, 2000, p. 222; C. PANSINI, *Le dichiarazioni del minore nel processo penale*, Cedam, 2001, p. 26; R. GENTILE, *La condizione del minore nell'ordinamento internazionale*, in *Dir. giust. min.*, 2012 (2-3), p. 28 s.

La Dichiarazione dei diritti del fanciullo fu invece approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU con Risoluzione 1386 (XIV) del 20 novembre 1959. Per qualche osservazione, A. SACCUCCI, *Riflessioni*, cit., p. 223.

<sup>36</sup> A. SACCUCCI, *Riflessioni*, cit., p. 223 s., il quale si sofferma soprattutto sulla Di-

accordi su scala intercontinentale specificamente dedicati a questo soggetto. Si assiste poi alla tendenza ad una sempre maggiore regionalizzazione della tutela, mediante convenzioni continentali<sup>37</sup>.

Per ciò che concerne i rapporti tra tali atti sopranazionali e il codice di rito italiano, era la stessa legge delega per l'emanazione di quest'ultimo ad imporre espressamente al Governo, in quanto legislatore delegato – sebbene non ce ne fosse neppure bisogno, alla luce del sistema delle fonti – di rispettare i principi della Costituzione e le Convenzioni internazionali riguardanti i diritti umani e il procedimento penale, ratificate dal nostro Paese<sup>38</sup>.

## *2. Le dichiarazioni della vittima minorenni in ambito europeo: problemi terminologici. La "particolare vulnerabilità".*

In ambito europeo, sono numerosi i problemi interpretativi legati alla tutela della vittima minore d'età, cioè quella che non ha compiuto diciotto anni<sup>39</sup>.

---

chiarazione universale dei diritti umani, proclamata solennemente dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1948, sebbene priva di forza vincolante, nonché sui Patti di New York del 1966, cioè il Patto internazionale sui diritti civili e politici ed il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottati con Risoluzione delle Nazioni Unite, entrati in vigore nel 1976 e ratificati dal nostro Paese nel 1978.

Tali atti, pur concernendo diritti di tutte le persone, mostrano una certa attenzione e sensibilità anche nei confronti del minorenni, riservandogli talune specifiche disposizioni.

<sup>37</sup> Ad avviso di A. SACCUCCI, *Riflessioni*, cit., p. 222, il settore della protezione del minorenni è quello in cui si assiste ad una maggiore specializzazione nel contesto dei diritti dell'uomo. Due esempi sono la Carta africana sui diritti ed il benessere del fanciullo, adottata dall'OUA nel 1990, e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996.

<sup>38</sup> In argomento, C. PANSINI, *Le dichiarazioni del minore*, cit., p. 25.

<sup>39</sup> Secondo S. BUZZELLI, *La fragilità probatoria*, cit., p. 1 s., la definizione di minorenni come colui che non ha ancora compiuto diciotto anni sembra il solo punto fermo nell'eterogenea disciplina europea.

Ai sensi dell'art. 24 § 2 direttiva 2012/29/UE e dell'art. 35 § 3 Convenzione di Lanzarote, la vittima si considera minorenni anche quando l'età sia incerta, nell'ipotesi in cui vi sia ragione di ritenere che non abbia compiuto il diciottesimo anno.

Com'è noto, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea sono, coi rispettivi giudici, i due protagonisti nel panorama giuridico continentale. Il Consiglio d'Europa ha elaborato diverse convenzioni internazionali, che coinvolgono pure tematiche di diritto e procedura penale<sup>40</sup>. Le compenetrazioni tra i due livelli europei sono molteplici: basti pensare che, dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona, i diritti fondamentali sanciti dalla C.e.d.u. e quelli derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sono stati elevati al rango di diritto dell'Unione, in qualità di principi generali, e l'art. 6 T.u.e. dichiara – seppur con un'affermazione di mero principio – l'“adesione” dell'Unione alla C.e.d.u.<sup>41</sup>.

Come accennato, il termine “vittima”, ampiamente utilizzato negli atti europei, non ha un omologo nazionale perfettamente coincidente, assommando le figure della persona offesa, del danneggiato e della parte civile, in un onnicomprensivo e a tratti nebuloso *unicum*. Anche i c.d. atti di *soft law* se ne occupano da anni. Ad esempio, già le Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 lambivano tale complessa tematica, considerando la vittima sia sotto il profilo risarcitorio che dal punto di vista della sua assistenza e tutela<sup>42</sup>.

In merito al significato da attribuire, in ambito europeo, allo *status* di persona “particolarmente vulnerabile”, la direttiva 2012/29/UE compie scelte più definite rispetto alla decisione quadro 2001/220/GAI<sup>43</sup>. Infatti, di fronte all'alternativa tra una nozione di tipo oggettivo – correlata alla gravità astratta delle fattispecie di reato, come i delitti di criminalità organizzata o di violenza sessuale – ed una di tipo soggettivo – parametrata al caso concreto, cioè alle specifiche condizioni e caratteristiche personali della vittima, come la minore età o l'infermità mentale – la decisione quadro lasciava libertà di scelta ai singoli ordinamenti nazio-

---

<sup>40</sup> B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, cit., p. 181.

<sup>41</sup> Una formale adesione sembra tuttavia lontana, a seguito di quanto affermato da Corte giust., Seduta Plenaria, 18 dicembre 2014, parere 2/13, in *curia.europa.eu*.

<sup>42</sup> Ci si riferisce al punto 32 delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, il cui testo integrale è reperibile in *www.europarl.europa.eu*. In argomento, C. AMALFITANO, *L'azione dell'Unione europea*, cit., p. 647 s.

<sup>43</sup> Volendo, N. PASCUCI, *Osservazioni sulla vittima minorenn*, cit., p. 4221.

nali<sup>44</sup>. La direttiva ricomprende entrambe le nozioni: all'art. 22 § 2, infatti, dispone che le «specifiche esigenze di protezione»<sup>45</sup>, oggetto di valutazione individuale, debbano parametrarsi sulle «caratteristiche personali della vittima» e sul «tipo», la «natura» e le «circostanze del reato», mentre il § 3 di tale articolo – dopo aver fatto riferimento alle vittime che hanno subito un ingente danno a causa della «gravità del reato», ai reati cagionati da discriminazione e pregiudizi per le caratteristiche personali della vittima e a quelli contraddistinti da determinate relazioni tra quest'ultima e l'«autore del reato» (termine improprio ove la colpevolezza non sia stata ancora accertata) – indica alcune gravi tipologie di reato le cui vittime devono essere oggetto di particolare considerazione<sup>46</sup>, oltre alle «vittime con disabilità». Il successivo § 4 considera i minorenni, ritenendoli bisognosi di specifiche tutele per l'elevato «rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni», pur essendo comunque necessaria una valutazione individuale per

---

<sup>44</sup>N. PASCUCCI, *Osservazioni sulla vittima minorenni*, cit., p. 4221. Per alcune interessanti riflessioni sui concetti oggettivo e soggettivo di «vulnerabilità», v. P. GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione Europea: spunti per una ricostruzione storico-sistemica*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2704 s. Secondo l'A., diversi sono anche gli strumenti di tutela da utilizzare: se si accoglie l'accezione soggettiva assumono importanza preminente mezzi processuali come l'audio e la videoregistrazione dell'esame; se si opta per quella oggettiva ci si può limitare ad aiuti, ad esempio economici. Sul punto, v. altresì M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Jovene, 2015, p. 152.

<sup>45</sup>Tale locuzione esprime il concetto di «particolare vulnerabilità», graduato per intensità e tipo di tutele secondo le esigenze concrete. Nella direttiva, il termine «vulnerabili» ricorre soltanto due volte, nei *Considerando* n. 38 e 58. Nel *Considerando* n. 38 si parla di «persone particolarmente vulnerabili (...), quali le persone vittime di» determinati tipi di reato, mentre nel *Considerando* n. 58 si parla di «vittime identificate come vulnerabili».

<sup>46</sup>«In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio (...): art. 22 § 3, seconda parte, direttiva 2012/29/UE. Sul punto, V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima*, cit., p. 31, la quale osserva che nell'art. 22 direttiva 2012/29/UE sono presenti criteri soggettivi, oggettivi e relazionali, ricomprendendo in quest'ultima categoria il «rapporto e dipendenza nei confronti dell'autore del reato».

stabilire se e in quali termini abbiano bisogno di protezione (come si dirà nel prosieguo, tale previsione, più che una vera e propria presunzione assoluta di vulnerabilità, pare piuttosto una presa d'atto dell'*id quod plerumque accidit* o al più una presunzione *iuris tantum*)<sup>47</sup>. I significati di “particolare vulnerabilità” oggettivo e soggettivo sono entrambi desumibili anche dai *Considerando* nn. 55, 56 e 57 della direttiva. Le due prospettive sono completamente integrate tra loro, per garantire una tutela “a tutto tondo” alla vittima «con specifiche esigenze di protezione»<sup>48</sup>.

L'opzione oggettivo-soggettiva adottata, pur fornendo senza dubbio una tutela più estesa, capace di contemplare tutte le situazioni maggiormente traumatiche per le vittime, rischia di portare con sé un pericolo so ampliamento dei margini di discrezionalità giurisdizionale<sup>49</sup>.

### 3. *Il Consiglio d'Europa “fa tesoro” dei precedenti accordi internazionali: nasce la Convenzione di Lanzarote del 2007.*

L'attività del Consiglio d'Europa in materia di vittime minorenni in reati sessuali trova il suo acme nella Convenzione per la protezione dei fanciulli contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata a Lanzarote

---

<sup>47</sup> Sia concesso il rinvio alle sintetiche osservazioni presenti in N. PASCUCCI, *Osservazioni sulla vittima minorenn*, cit., p. 4221.

<sup>48</sup> È stato recentemente condotto uno studio psicologico, denominato E-Protect e co-finanziato dall'Unione Europea, riguardante i metodi per implementare la protezione della vittima minore d'età e per individuare le sue «specifiche esigenze di protezione». I risultati della ricerca, che ha coinvolto cinque Paesi europei tra cui l'Italia, sono stati presentati nel mese di settembre 2019: v. E-PROTECT, *Metodologia per una valutazione individuale e fondata sui diritti e i bisogni dei minorenni vittime di reato*, in [www.defenceforchildren.it](http://www.defenceforchildren.it), 2019.

<sup>49</sup> Da un altro punto di vista, ritiene invece eccessiva la discrezionalità lasciata ai legislatori europei nell'attuazione della direttiva in esame H. BELLUTA, *Participation of the victim in criminal investigations: the right to receive information and to investigate*, in *Dir. pen. cont.*, 23 dicembre 2015, pp. 2 e 7. All'indomani dell'approvazione della direttiva 2012/29/UE, si valutava più positivamente rispetto ad oggi l'attribuzione del duplice significato oggettivo e soggettivo: v. N. PASCUCCI, *Osservazioni sulla vittima minorenn*, cit., p. 4221.

il 25 ottobre 2007<sup>50</sup>, recepita dall'Italia con legge n. 172/2012<sup>51</sup>, che ha modificato diverse disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale<sup>52</sup>.

L'accordo – che nel preambolo afferma di tenere in considerazione, tra i vari atti, anche le decisioni quadro 2004/68/GAI «contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia», 2002/629/GAI «contro la tratta degli esseri umani» e 2001/220/GAI sulla «posizione della vittima nel procedimento penale» – definisce il bambino («*child*» ed «*enfant*» nelle lingue ufficiali dell'atto) come colui che non ha compiuto diciotto anni d'età, mantenendosi in linea coi precedenti atti sopranazionali, e intende col termine vittima («*victim*» e «*victime*») i bambini oggetto delle condotte di sfruttamento o abusi sessuali di cui agli artt. 18-23 della Convenzione (art. 3 Convenzione di Lanzarote, rubricato «Definizioni»), specificando che gli Stati approntano le misure di protezione previste dalla Convenzione senza discriminazioni (art. 2 Convenzione di Lanzarote, intitolato «Principio di protezione»)<sup>53</sup>.

È evidente, nella formulazione dell'accordo, la benefica influenza esercitata dai precedenti atti sopranazionali concernenti il minorenni. La Convenzione, del resto, non ne fa mistero: essa si prefigge di rinforzare

---

<sup>50</sup> Il testo integrale è reperibile in *www.coe.int*. Le lingue ufficiali sono inglese e francese. Il testo tradotto in italiano è reperibile, ad esempio, in *Guida al diritto*, 2012 (43), p. 32 ss.

<sup>51</sup> Legge 1° ottobre 2012, n. 172, in *G.U.*, 8 ottobre 2012, n. 235, concernente «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno».

<sup>52</sup> Per alcuni commenti alla legge n. 172 del 2012, v. S. MARTELLI, *Le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d'insieme*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, cit., p. 31 ss.; C. RUSSO, *L'abuso sui minori dopo "Lanzarote" (l. 1 ottobre 2012, n. 172)*, Giuffrè, 2012, *passim*; S. RECCHIONE, *Le dichiarazioni del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *Dir. pen. cont.*, 8 marzo 2013.

<sup>53</sup> Ai sensi di tale articolo, «l'applicazione della presente Convenzione ad opera delle Parti, in particolare l'applicazione delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sarà assicurata senza alcuna discriminazione, che sia in particolare basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilità o qualsiasi altra condizione».



la protezione offerta dalla Convenzione di New York del 1989<sup>54</sup> e dal suo Protocollo opzionale del 2000<sup>55</sup>, sviluppandone e completandone le norme (art. 42 Convenzione di Lanzarote). Innanzitutto, si valorizzano le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni del minorenne – previsione già contenuta in atti precedenti<sup>56</sup> – al fine di adottare in suo favore le necessarie misure di assistenza finalizzate alla «guarigione fisica e psicosociale» dello stesso (art. 14 § 1 Convenzione di Lanzarote). Un'indispensabile categoria concettuale ampiamente invocata dalla Convenzione di New York (artt. 3, 9, 18, 20, 21, 37, 40) e riproposta in quella di Lanzarote è l'interesse superiore o preminente del fanciullo, che la Convenzione di New York ha avuto il merito di far assurgere a parametro generale per valutare ogni situazione che coinvolge il minorenne<sup>57</sup>. La Convenzione di Lanzarote, dal canto suo, lo considera un valore da tenere presente in ogni atto legislativo e provvedimento relativo al procedimento penale (art. 30 § 1 Convenzione di Lanzarote), nonostante la necessità di bilanciarsi col diritto di difesa e col diritto a un processo equo e imparziale (art. 30 § 4 Convenzione di Lanzarote)<sup>58</sup>. In realtà,

---

<sup>54</sup> Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, recepita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Per il testo integrale tradotto in italiano (lingua non annoverata tra quelle ufficiali), v. AA.VV., *Difendere, valutare e giudicare il minore*, cit., p. 813 ss. Per osservazioni sulla Convenzione, v. A. SACCUCCI, *Riflessioni*, p. 224 ss.; F. TRIBISONNA, *L'ascolto del minore*, cit., p. 34 s.

<sup>55</sup> Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini, e la pornografia rappresentante bambini, stipulato a New York il 6 settembre 2000 e ratificato dall'Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46. Al riguardo, v. G. SERGIO, *Introduzione al II tema: la testimonianza del minore*, in AA.VV., *Testimoni e testimonianze "deboli"*, a cura di L. de Cataldo Neuburger, Cedam, 2006, p. 126 ss., spec. p. 130 ss.; F. TRIBISONNA, *L'ascolto del minore*, cit., p. 36 s.

<sup>56</sup> Art. 12 Convenzione di New York e art. 8 Protocollo opzionale del 2000.

<sup>57</sup> F. POCAR, *Diritti del fanciullo: 25 anni da festeggiare*, in *Guida al diritto*, 2014 (49-50), p. 13, il quale evidenzia altresì l'importanza che questo parametro ha rivestito nell'interpretazione delle norme italiane sul diritto di famiglia. Assumono la tutela del giovane come obiettivo della giustizia minorile, pur riferendosi al minorenne nella diversa veste di imputato, anche le «Regole Minime per l'amministrazione della giustizia penale minorile», dette «Regole di Pechino», approvate dall'Assemblea Generale dell'ONU il 29 novembre 1985. Per il testo integrale, AA.VV., *Difendere, valutare e giudicare il minore*, cit., p. 789 ss. Per un commento, C. PANSINI, *Le dichiarazioni del minore*, cit., p. 26 ss.

<sup>58</sup> Come affermato anche dall'art. 8 § 7 Protocollo opzionale alla Convenzione di